



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

AVVISO AI SIGG. AVVOCATI

Deposito di copie degli atti processuali

Visto l'art. 5, comma 2, All. 2, del Codice del processo amministrativo, al fine di razionalizzare le produzioni cartacee presso le Segreterie nonché di ottenere un ragionevole contenimento dei consumi, a decorrere dal 12 maggio 2014, per i ricorsi non accompagnati da istanza cautelare, sia in primo grado che in appello, può ritenersi sufficiente il deposito di due copie di ciascun atto prodotto dalle parti, oltre all'originale.

In seguito, ciascuna parte provvederà a integrare le proprie produzioni, depositando le copie residue dopo la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione della causa (che conterrà apposita richiesta di integrazione del deposito), e comunque non oltre l'ultimo dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 73 c.p.a.

Resta fermo, ovviamente, l'obbligo di immediato deposito di copia informatica degli atti unitamente all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.a.

Roma, 28 aprile 2014

Il Segretario Generale